



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 14 del 28/01/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2014, n. 2705

Approvazione Ambiti territoriali funzionali al miglioramento dell'offerta formativa. D.Lgs. 112/98, art. 138.

L'Assessore al Diritto allo Studio e Formazione Alba Sasso, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Sistema dell'Istruzione e confermata dal Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca, riferisce quanto segue:

Premesso che

- l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ha previsto la riorganizzazione dell'intero sistema scolastico, in funzione dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche;
- tra le funzioni delegate alle Regioni dall'art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112 in materia di istruzione scolastica, sono comprese "a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale; b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a); c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
- l'art.139 del sopra citato decreto n° 112/98 ha trasferito alle Province ed ai Comuni, a seguito di linee guida definite dalle Regioni, rispettivamente per l'istruzione secondaria superiore e per gli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: "a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche";
- il D.P.R. del 18 giugno 1998, n. 233 ha approvato il "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti";
- la Legge Regionale 11 dicembre 2000, n° 24 ha recepito le funzioni conferite dal decreto n.112/98, e agli artt. 25 lettera e) e 27 per quanto attiene i compiti attribuiti alle Province
- ha fornito ulteriori indicazioni in ordine alle procedure da seguire per l'esercizio delle funzioni;
- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione" riconosce alle Regioni una potestà legislativa esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale e una potestà legislativa concorrente in materia di istruzione.

Visti, altresì:

- la legge 28 marzo 2003, n.53 recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" ed i successivi decreti di attuazione;

- il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n 226 recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’art. 2 della legge 28.03.2003, n. 53”;
- il D.M. 25 ottobre 2007 recante “Riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti e dei corsi serali in attuazione dell’art. 1 comma 632 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il D.P.C.M. 25 gennaio 2008 recante “Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori”;
- il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l’articolo 64;
- il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola”, che definisce in dettaglio i percorsi e le linee di riferimento per il dimensionamento scolastico;
- i DD.PP.RR. 15 marzo 2010 nn. 87, 88 e 89, recanti norme per il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei;
- la legge 15 luglio 2011, n.111 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;
- la legge 12 novembre 2011, n.183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)”;
- i decreti interministeriali 24 aprile 2012 n.7431 e s.m.i. e 24 aprile 2012 n.7428, concernenti, rispettivamente, la definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l’ulteriore articolazione in Opzioni delle aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali;
- il D.P.R. 29 ottobre 2012, n.263 recante “Norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione degli adulti, ivi compresi i corsi serali”;
- il D.P.R. 5 marzo 2013, n.52 “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei”;
- la legge 8 novembre 2013, n.128, contenente “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, con particolare riferimento all’art.12.

Considerato che

Il territorio regionale è riconosciuto come il livello ottimale per governare in maniera equa ed efficiente la programmazione dell’offerta formativa e l’organizzazione della rete scolastica e che il Piano di dimensionamento della rete scolastica assume un rilievo fondamentale nella costruzione di un sistema realmente in grado di intercettare i bisogni dell’utenza e garantire apprezzabili livelli qualitativi nell’erogazione del servizio scolastico sul territorio;

la Regione Puglia, nell’ambito delle sue competenze, tra cui la funzione di programmazione della rete scolastica svolta in collaborazione con gli Enti locali, attribuisce un ruolo fondamentale alla qualità dei sistemi di istruzione e formazione, allo sviluppo ed il potenziamento dei servizi, e alla scuola pubblica come laboratorio per costruire il futuro delle giovani generazioni;

il quadro normativo innovato nell’ambito dei sistemi di istruzione e formazione, ritenuti leve fondamentali per rilanciare ed accompagnare la crescita e lo sviluppo del territorio, ha visto, nel corso degli ultimi anni, l’emanazione di provvedimenti che hanno notevolmente inciso sull’offerta formativa regionale e sulla organizzazione della rete scolastica che ne costituisce il fondamento, per il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione del sistema di istruzione.

Atteso che

l’innovato processo attuativo necessita dell’acquisizione di efficaci strumenti per una programmazione mirata, coordinata ed ampiamente partecipata dell’offerta formativa sul territorio, stabile nel tempo ed incentrata su una pluralità di scelte per una scuola di “qualità”;

è necessario continuare e rafforzare il percorso partecipativo e solidale intrapreso con il territorio, il dialogo ed il raffronto con gli enti locali, le istituzioni e le parti sociali per giungere a soluzioni condivise e

mettere in relazione l'offerta formativa scolastica e la sua organizzazione e permanenza nel tempo con le aspettative e le esigenze della popolazione, con le condizioni geografiche, socio economiche e con la storia del territorio.

Valutato che è necessario:

- costruire una rete territoriale del sistema educativo, in grado di interpretare le reali esigenze formative dei singoli territori e nel contempo di evitare la frammentarietà dell'offerta formativa sul territorio con duplicazioni/sovrapposizioni di indirizzi identici o simili, le quali, con specifico riferimento al 2° ciclo di istruzione, possono introdurre elementi distorsivi nel flusso delle iscrizioni;
- garantire l'efficace esercizio dell'autonomia, assicurando stabilità nel tempo alle istituzioni scolastiche;
- offrire alle Comunità Locali una pluralità di scelte articolate sul territorio che agevolino l'esercizio del diritto all'istruzione.
- favorire collegamenti e sinergie, accordi e progetti per una offerta formativa di qualità attraverso relazioni di rete e flussi informativi;
- coinvolgere nelle sedi di collaborazione istituzionale e di concertazione sociale gli stakeholders della scuola, nell'ottica dell'interrelazione fra programmazione dell'offerta formativa integrata e organizzazione della rete scolastica, in coerenza con le Linee di indirizzo della Regione che riassumono la programmazione dell'offerta del sistema educativo sul territorio regionale.

In conformità a quanto prescritto dalla normativa in materia ed in particolare dagli indirizzi di programmazione regionale, con il presente provvedimento, pertanto, si intende approvare, in fase di prima applicazione, una suddivisione del territorio regionale in Ambiti, in cui la presenza di istituti scolastici di diverso tipo e grado assicurano una distribuzione razionale ed omogenea del sistema formativo, tenendo anche conto delle specifiche peculiarità delle differenti realtà geografiche, economiche e sociali, presenti nel territorio regionale, con l'obiettivo di favorire il dialogo fra soggetti del mondo della scuola, delle istituzioni e della società civile, al fine di dare concrete opportunità di crescita alla collettività.

Preso atto che

la proposta di suddivisione del territorio regionale in ambiti funzionali è stata condivisa con le Amministrazioni Provinciali, le Amministrazioni Comunali (per il tramite dell'ANCI Puglia), le Organizzazioni sindacali e l'Ufficio Scolastico Regionale USR Puglia che hanno apportato suggerimenti ed espresso una comune valutazione positiva.

Si ritiene

di suddividere il territorio regionale, in fase di prima applicazione, in 21 Ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa, in relazione al sistema educativo di cui alla normativa vigente, così come riportati nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto, per ciascuno dei quali vengono indicati i Comuni afferenti, individuati secondo criteri di omogeneità non solo territoriale, ma anche di natura culturale, storica, sociale ed economica. Per ciascun Comune, poi, vengono riportati alcuni dati conoscitivi utili per orientare le scelte: altitudine, popolazione residente, superficie, densità demografica, offerta formativa esistente alla data dell'1.9.2014.

Copertura finanziaria di cui alla L.R. n° 28/2001 e S.M. E I.:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l'Assessore relatore propone l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4 comma 4, lett. d).

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore per il Diritto allo Studio e alla Formazione;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Servizio Scuola, Università e Ricerca, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare la suddivisione del territorio regionale in 21 ambiti territoriali funzionali al miglioramento dell'offerta formativa, così come riportati nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di notificare, a cura del Servizio Scuola, Università e Ricerca, il presente provvedimento all'Ufficio Scolastico Regionale USR Puglia;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e di darne diffusione attraverso il sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia Dott. Nichi Vendola